

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2016 N. 32**Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione.**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1**(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))**

1. Nella rubrica dell'articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "e della Città metropolitana".
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "Provincia" sono aggiunte le seguenti: "e della Città metropolitana".

Articolo 2**(Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 22/2007)**

1. L'articolo 13 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 3**(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 22/2007)**

1. L'articolo 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
**"Articolo 24
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 4**(Modifica all'articolo 25 della l.r. 22/2007)**

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 5**(Inserimento dell'articolo 25 bis della l.r. 22/2007)**

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
**"Articolo 25 bis
(Banche dati regionali)**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi

igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), in materia di energia, operano le seguenti banche dati regionali:

- a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL), contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria;
- b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.”.

Articolo 6

(Abrogazione degli articoli 26, 27, 28, 28 bis e 28 quater della l.r. 22/2007)

1. Gli articoli 26, 27, 28, 28 bis e 28 quater della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29 (Regolamento)

1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti:
 - a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria;
 - b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL;
 - c) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;
 - d) i criteri per l'iscrizione all'elenco, di cui all'articolo 30, comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
 - e) le disposizioni attuative del d.p.r. 74/2013;
 - f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti stessi, i responsabili degli impianti sono tenuti alla corresponsione di un contributo, per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al CAITEL.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per le modalità di determinazione e di versamento del contributo previsto dal comma 4, nonché per le conseguenze del mancato pagamento, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3.”.

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 22/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai sensi dell'articolo 26," sono soppresse e le parole: "con quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale".

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 22/2007)

1. I commi 4, 5 e 7 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Il comma 10 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni."
3. Il comma 11 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"11. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione. L'accertamento delle infrazioni può essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a.."
4. I commi 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies e 11 nonies dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
5. Dopo il comma 15 bis dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"15 ter. L'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), è delegata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e dell'articolo 8, comma 1, lettera k)."

Articolo 11
(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: "Norme in materia di energia"):
 - a) le lettere a), b), c), d) g) e h) del comma 1 dell'articolo 1;
 - b) l'articolo 2;
 - c) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 3;
 - d) gli articoli 4 e 5;
 - e) i commi 1 e 3 dell'articolo 6;
 - f) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
 - g) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, limitatamente alle parole: "che deve essere conforme a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento";
 - h) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17;
 - i) l'articolo 21;
 - j) gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Articolo 12 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2016-2018:

esercizio 2016

stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";

stato di previsione della spesa

- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 1 "Fonti energetiche";

esercizio 2017

stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";

stato di previsione della spesa

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 1 "Fonti energetiche";

esercizio 2018

stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";

stato di previsione della spesa

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 1 "Fonti energetiche".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 13 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2016, N. 32

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 34 in data 4 ottobre 2016;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 ottobre 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 113;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 13 ottobre 2016;*
- d) *la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 17 novembre 2016;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 29 novembre 2016;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2016;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 15 dicembre 2016.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

Il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea interviene sulla normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia, al fine di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni intervenute a livello nazionale, in attuazione della direttiva 2002/91/CE in materia, e in coerenza con gli obiettivi di cui alla legge regionale sulla crescita.

Il disegno di legge, interviene sulla legge regionale 22/2007 disponendo, innanzitutto, il rinvio alla normativa nazionale per le definizioni di riferimento in materia e facendo venire le meno le competenze regionali passate in capo alla quella statale, anche abrogando le disposizioni idonee a generare conflitti in tal senso o dubbi interpretativi o applicativi.

Vengono, inoltre, disciplinate le banche dati regionali operanti rispettivamente nel settore degli attestati di prestazione energetica degli edifici (SIAPEL) e in quello degli impianti termici della Regione (CAITEL).

Si interviene coerentemente sui contenuti del regolamento attuativo della legge regionale, con particolare riferimento ai criteri per l'interconnessione tra le banche dati regionali, ai piani e alle procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica e alle disposizioni attuative della normativa sull'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. In funzione della suddetta revisione delle competenze si provvede, inoltre, all'espunzione delle disposizioni relative alla metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, ai requisiti minimi di prestazione energetica e ai criteri e modalità per la redazione e il rilascio dell'attestato.

Le altre disposizioni del provvedimento intervengono sul contributo dovuto in relazione al rapporto di

controllo di efficienza energetica trasmesso alla banca dati della Regione, prevedendone anche la relativa norma finanziaria, e sugli accertamenti e le ispezioni di competenza dei Comuni.

Ricordando, pertanto, che tale necessario adeguamento alla normativa nazionale è coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante risparmio del fabbisogno energetico e riqualificazione energetica degli edifici, che integra una delle azioni del programma di Governo regionale, si auspica che il disegno di legge, esaminato ed approvato dalla IV Commissione consiliare, competente per l'esame di merito, possa ottenere il consenso dell'Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere Melis A.)

Il disegno di legge di cui ci apprestiamo a discutere interviene su aspetti puntuali in materia di rendimento energetico nell'edilizia e, nella fattispecie, su quanto concerne i riferimenti normativi che regolano e circoscrivono l'efficienza energetica e la relativa attestazione negli edifici pubblici e privati adottando come riferimento la vigente normativa nazionale di settore, compresi i relativi decreti attuativi.

Viene quindi proposto questo intervento sulla legge regionale n. 22/2007 per conformare la stessa alle direttive europee e alle relative norme nazionali in materia, intervento peraltro che viene definito come programma di governo: nasce quindi una prima osservazione di metodo. Come si possa intendere questo DDL programma di governo se di fatto rimanda a norme nazionali una disciplina prima normata con riferimenti a legge e regolamento regionali? Si pone il dubbio di quale programma di governo si stia discutendo, quello nazionale o quello regionale?

In commissione è stato sottolineato da questo Assessorato che urge intervenire in questi termini anche perché l'attivazione dei bandi europei, attraverso gli strumenti di finanziamento come fondi indiretti strutturali quali il FESR o fondi diretti, sono strettamente legati alla necessità di uniformare al nazionale il panorama ligure della normativa in temi di efficientamento energetico nell'ambito dell'edilizia.

Nulla quindi di strettamente legato al programma di governo in senso stretto ma a fattori esterni per i quali andrebbe fatta chiarezza se non altro per trovare ben altri interventi significativi che possano definirsi programma di governo in materia di energia ed efficientamento energetico.

Ed infatti corre l'obbligo ricordare che il DDL 113 modifica la legge regionale che ha nel suo incipit iniziale, all'articolo 1 comma 1, un orizzonte fondamentale per lo sviluppo della nostra regione, cito testualmente: "La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale."

Una formulazione di ampio respiro che trova principale applicazione, o dovrebbe per meglio dire, nel Programma Energetico Ambientale Regionale, quale strumento di attuazione della politica energetica regionale, di cui l'efficientamento energetico è un sottoinsieme. Il Piano vigente è stato approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 43 del 2 dicembre 2003.

Con la delibera del Consiglio regionale n. 3 del 3 febbraio 2009 è stata approvata la proposta della Giunta di un aggiornamento degli obiettivi del P.E.A.R. per l'energia eolica che ha previsto un aumento dell'obiettivo di potenza installata.

La legge regionale n. 22/2007 in materia di energia stabilisce che il Piano venga aggiornato ogni cinque anni, ed è evidente che l'entità degli aggiornamenti e la frequenza non forniscono un quadro qualitativamente accettabile del livello di attenzione dedicato al tema. Non da ultimo, con la delibera della Giunta Regionale n. 1517 del 5 dicembre 2014, si diede vita allo Schema di Piano di Energetico Ambientale Regionale 2014-2020 per avviare la fase di consultazione pubblica. Fase di consultazione forse virtualmente conclusa, ma non

conclusa nei documenti e nei fatti.

Ed è noto che non è mai stata conclusa effettivamente per un susseguirsi di rimpalli e proposte di integrazione, ma ad oggi possiamo affermare di avere una pianificazione energetica regionale ferma formalmente al 2003, salvo un intervento puntuale in ambito eolico nel 2009.

Ancor più preoccupante quanto dovrebbe essere proposto dalla Giunta al Consiglio a seguito dell'articolo 5 della legge 22/2007 che si è in procinto a modificare, ovvero il documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte, da presentarsi annualmente, del quale non vi è traccia.

Addirittura la strategia energetica nazionale, al di là dei contenuti, ha avuto un periodo inferiore tra la fase di consultazione pubblica e l'emissione, benché arrivasse dal precedente Piano Energetico Nazionale del 1988.

Tempi inaccettabili e informazioni inadeguate che confermano la cronica assenza di una solida pianificazione energetica nel nostro paese, sia per il nazionale che per il regionale, che tenga conto delle evoluzioni della normativa stessa, della tecnologia, oltre che dei fatti specifici della nostra regione dove un processo irreversibile, e aggiungiamo noi corretto, di transizione dalle fonti fossili ad altre fonti energetiche "alternative" coadiuvate da politiche attive di promozione dell'efficiamento energetico, devono rappresentare le colonne portanti di un nuovo piano energetico regionale.

Non solo, al recente evento COP 21, la Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, che si è tenuta a Parigi, dal 30 novembre al 12 dicembre del 2015, è stato negoziato l'accordo di Parigi, un accordo globale sulla riduzione dei cambiamenti climatici, il cui testo ha rappresentato un consenso dei rappresentanti delle 196 parti partecipanti. L'accordo diventerà giuridicamente vincolante, se ratificato da almeno 55 paesi che insieme rappresentino almeno il 55% delle emissioni globali di gas serra. Le parti dovranno firmare l'accordo a New York tra il 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017, e anche adottarlo all'interno dei propri sistemi giuridici.

Nei punti principali dell'Atto di Parigi troviamo:

- contenimento surriscaldamento;
- revisioni/progressi;
- compensazioni economiche;
- abbandonare combustibili fossili.

Altrettanto recentemente il Movimento 5 Stella Camera e Senato ha presentato una propria proposta di pianificazione energetica a breve, medio e lungo termine che si fonda su due obiettivi principali: l'efficienza energetica con l'adozione di un target di risparmio sui consumi finali di energia rispetto al livello 2014 e la completa uscita dalle fonti fossili entro il 2050. Alcune azioni prevedono di favorire la migrazione dei consumi termici verso l'elettrico, in particolare per l'autoproduzione da fonti rinnovabili; rimodulare la dipendenza dei trasporti dai prodotti petroliferi attraverso trasporto collettivo e mobilità elettrica, a supporto anche della gestione del sistema energetico. La progressiva e tendente sostituzione delle fonti fossili con le fonti rinnovabili quali solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie ed infine un costante investimento nell'Efficienza energetica, chiave di volta per ridurre i consumi senza ridurre la qualità della vita, sono solo alcune delle proposte.

Tornando proprio alla Strategia Energetica Nazionale, la SEN appunto, già al tempo della raccolta di osservazioni nel 2013, le Regioni interpellate per esprimersi sulla bozza di testo manifestavano un approccio critico perché non vi erano piani di azione concreti, oltre che scarsa integrazione con il PAN (Piano di Azione Nazionale per le fonti rinnovabili) ed il PAEE (Piano di Azione Efficienze Energetica). Non erano infatti citate o ipotizzate le necessarie manovre fiscali per rendere attraente e incentivante l'investimento nel rinnovabile ed il conflitto con le necessità di disporre di aree agricole, certamente più attinente su regioni con grande vocazione in tal senso.

Inoltre mancavano e mancano indicazioni concrete e solide sul credito: efficienza energetica e fonti rinnovabili

sono fortemente condizionati da investimenti che ad oggi, per la penuria di capitali disponibili, sono a forte rischio.

Risulta quindi evidente che per raggiungere questi obiettivi, al di là delle forme e delle soglie che sono negli obiettivi, entra in gioco un capitolo importante, ovvero tutti gli strumenti di incentivazione fiscale piuttosto che disincentivazione, che ogni livello istituzionale può tecnicamente adottare in tal senso, nei limiti della normativa prevista.

Ed al di là dei limiti in senso stretto, ovvero la materia fiscale e quanto di competenza regionale, assume connotati rilevanti anche il *modus operandi* con cui si intende promuovere l'efficienza energetica negli edifici pubblici e privati, certamente inclusi i fondi strutturali indiretti e i fondi diretti quali primo fra tutti Horizon 2020.

La stessa relazione illustrativa del provvedimento in discussione rimanda alla legge regionale n. 1 del 16 febbraio 2016 (legge sulla crescita), promossa da questo Assessorato, che all'articolo 23, si focalizza proprio sugli edifici residenziali e nel comma 1 richiama la disciplina europea e gli obiettivi prioritari 2020 ma nello stesso comma prevede un programma pluriennale di interventi sugli immobili residenziali pubblici e privati ancora non pervenuto. Come quanto previsto al comma 2, certamente condivisibile nella previsione, vista la nota difficoltà, nel disporre anticipatamente dei capitali per avviare investimenti di efficientamento energetico, al di là degli incentivi fiscali attivi attraverso il meccanismo delle detrazioni, risultano nella nostra regione tutt'oggi carenti.

Resta quindi inevasa una politica di governo vera che avrebbe dovuto attuare nel secondo anno di legislatura, interventi più significativi, che lascino un segno concreto sia in termini di pianificazione che soprattutto in termini di attuazione. E' palese come soprattutto negli edifici pubblici, confermato dalle audizioni con i rappresentanti di IRE, che siamo ben lontani da qualunque obiettivo consolidato di efficienza energetica.

Casi di studio non isolati confermano che è possibile, attraverso l'integrazione e la partnership fra istituzioni, università, privati, concretizzare progetti in questo settore: proprio a Genova ad esempio si è tentato dall'edilizia cosiddetta popolare, nel complesso delle Lavatrici, un intervento cofinanziato dal "Settimo programma Quadro" che su edificio di proprietà Arte Genova ha visto l'avvio di un progetto di efficientamento volto alla riduzione dei consumi energetici del 50% circa. Politica programmatica peraltro confermata da questa Giunta in sede di votazione del DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale) durante il recente assestamento di bilancio, nell'ambito delle competenze del relativo Assessorato, per gli edifici Arte liguri, viene citato direttamente il piano Horizon 2020 con questo obiettivo.

Promozione delle ESCO, quali strumenti operativi per concretizzare interventi di risparmio energetico, progetti in ambito "smart grid" per attestare l'autonomia di edifici e quartieri, maggiore coinvolgimento in progetti di più ampio respiro sul tema delle "smart city", forte impulso alle possibili incentivazioni fiscali nei limiti delle competenze regionali oltre che sostegno concreto al credito che non siano solo dimostrativi ma effettivi, guidati e coordinati dalla Regione, sono le azioni che darebbero un reale impulso nel settore anziché una blanda dichiarazione di intenti.

Veniamo ora ad alcune osservazioni puntuali e di merito sul disegno di legge in discussione, partendo proprio dai principali elementi che vengono direttamente e indirettamente coinvolti.

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) previsto dalla normativa regionale è redatto da un tecnico abilitato il quale documenta, valutando su base standard, le prestazioni energetiche di un immobile attraverso un'analisi dei componenti dell'involucro (pareti, serramenti, solai, copertura, etc.) e delle caratteristiche impiantistiche (sistemi di generazione, distribuzione, emissione e regolazione). L'APE è un documento tecnico che descrive le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto ed è finalizzato a sensibilizzare il cittadino sulle tematiche relative all'efficienza energetica. Per rendere il documento semplice ed intuitivo è stata studiata una classificazione che si articola dalla classe A+, sinonimo di elevatissime prestazioni, alla G, che comprende gli edifici a maggior consumo e quindi più inquinanti.

L'APE è richiesto in caso di nuove costruzioni, compravendita, locazione e per ottenere incentivi statali o regionali ed ha una validità di 10 anni, qualora non vengano realizzati interventi di ristrutturazione sull'involucro dell'edificio o sull'impianto che modifichino le prestazioni energetiche dell'edificio (art. 28 comma 4 l.r. 22/2007 e ss.mm.ii.).

Per la redazione dell'APE il tecnico abilitato svolge un sopralluogo presso l'immobile oggetto di certificazione, allo scopo di rilevare le grandezze geometriche che definiscono l'involucro edilizio, le tipologie costruttive dei diversi elementi ed i dati tecnici dell'impianto per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel caso di immobili con destinazione d'uso non residenziale, delle caratteristiche dell'illuminazione. L'acquisizione di tali dati consente al tecnico abilitato di redigere l'APE utilizzando il software di calcolo CELESTE 2.0, messo a disposizione on-line gratuitamente dalla Regione Liguria o tramite un software commerciale compatibile con le procedure liguri. Una volta redatto il certificato, il tecnico provvede a trasmetterlo alla Banca Dati Regionale e ad effettuare il versamento pari a 20,00 € come contributo alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

La quantificazione di tale contributo è stata calcolata in sede di approvazione della d.g.r. n. 1175/2012 recante "Entità contributo da versare ai sensi dell'art. 30 bis della l.r. n. 22/2007, modificata dalla l.r. 23/2012". Completate quindi le procedure di trasmissione alla Regione il tecnico consegna al richiedente la copia dell'APE timbrata e firmata e la ricevuta recante il numero di protocollo, rilasciata per via telematica dalla Regione.

Anzitutto dobbiamo distinguere tra:

- a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL,) contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria;*
- b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati."*

Semplificando, mentre l'attestazione di prestazione energetica prende in considerazione tutti gli elementi di consumo, e produzione, di energia in senso lato, il catasto degli impianti termici centralizza e cataloga appunto gli impianti termici e le relative caratteristiche degli stessi in ambito civile, residenziale, pubblico etc....

Sulla base di tale specifica emerge che i 20 € di cui sopra costituiscono contributo finalizzato a gestire il sistema informativo SIAPEL e non, CAITEL, per il quale è stato previsto il contributo di 1 € dalla d.g.r. n. 1191/2015.

Sembrerebbe così spiegarsi l'intervento del 2015, con d.g.r. n. 1191, che ha introdotto il contributo di 1 € per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al sistema del Catasto regionale, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, destinando la restante parte della quota alle Autorità competenti per territorio.

Tale contributo è stato specificatamente previsto per assorbire i costi di gestione del CAITEL, è quindi necessario fare chiarezza su quale contributo è da destinarsi alla gestione del CAITEL e quale del SIAPEL e del perché ci sia una tale sproporzione sui costi di gestione tra l'uno e l'altro. Come è necessario comprendere perché si ritiene debba essere inserito in legge questo sistema di sovvenzionamento senza allora citare esplicitamente l'ammontare del contributo previsto, diversamente da quanto è presente nella delibere di giunta relativa.

Come andrebbe chiarito definitivamente quale sia l'intenzione di questa Giunta sulla fase di controllo degli impianti termici perché se è vero che ci sono conduttori di impianto che si fanno carico di attestarne le prestazioni attraverso i tecnici abilitati, non vi sono ancora sufficienti garanzie per coloro che non lo fanno

e pertanto si trovano a disporre di impianti potenzialmente non verificati: per questi andrebbero migliorati i controlli a campione su chi di fatto non ha mai registrato alcun impianto ed andrebbero favoriti prezzi di intervento per il primo controllo assoluto calmierati attraverso un percorso di accordi con le categorie direttamente coinvolte.

Oltre questo, risulta un altro aspetto critico del quale non vi sono sufficienti elementi per dare un giudizio completo.

L'attuale articolo 5 del d.d.l. n. 113 – nella versione ultima licenziata - va ad abrogare gli articoli 26,27,28,28 bis e 28 quater della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22.

Se l'abrogazione di parte delle citate disposizioni è frutto di un comprensibile e pur condivisibile rinvio alla normativa nazionale tesa a prevenire pronunce di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 117 della Carta, l'abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 29 maggio 2007, n. 22, non trova simile giustificazione.

L'articolo 27 recita, cito testualmente:

“1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all'articolo 29.”

Per interpretazione risulta che tale abrogazione configuri quale unico scopo quello di eliminare l'obbligo dell'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, ogni qualvolta si sia in presenza di:

- a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;
- b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;
- c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici;
- d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;

è evidente che, fatto che tali fattispecie - quelle di cui alla lettera a) b) c) e d) - siano richiamate dall'articolo 26 della l.r. 29 maggio 2007, n. 22, non significa che dall'abrogazione dell'articolo 26 debba discendere, quale diretta conseguenza, l'abrogazione del successivo articolo 27, che al più andrebbe riformulato.

Semplicemente l'articolo 27 impone che la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, debba avvenire attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Al più potrebbe giustificarsi l'abrogazione con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 ove è sancito che per la compensazione mensile fra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema.

Detto ciò, a nostro avviso, sarebbe stato più opportuno optare per una riformulazione dell'articolo 27 piuttosto che per la sua abrogazione, scontando la norma nazionale un taglio eccessivamente generico rispetto a quella regionale di cui oggi se ne discute l'abrogazione.

In conclusione, pur trovandoci di fronte ad un intervento puntuale, è inevitabile constatare oggettivamente una scarsa volontà politica nella promozione di un modello di sviluppo “carbon free” e in linea “reale” con gli obiettivi della normativa nazionale e le direttive europee, ma piuttosto un intervento che risulta essere un mero adeguamento in virtù di possibili bandi dei quali non vi è traccia, all'interno di una programmazione energetica regionale assente oltre che un atteggiamento prudentiale ed attendista del quale sicuramente non abbiamo necessità. Ci vogliono scelte forti, coraggiose, e magari correndo qualche rischio, ma che lascino il segno di un reale cambiamento in materia di politica energetica.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.*

Note all'articolo 3

- *Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.;*
- *la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 è pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.*

Nota all'articolo 4

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 è pubblicato nella G.U. 27 giugno 2013, n. 149.*

Note all'articolo 10

- *Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 è pubblicato nella G.U. 18 luglio 2014, n. 165;*
- *la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 è pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315;*
- *la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 è pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285;*
- *la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153;*
- *la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 è pubblicata nella G.U.U.E. 21 febbraio 2004, n. L 52;*
- *la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 è pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114.*

Note all'articolo 11

- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11;*
- *la legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 è pubblicata nel B.U. 7 agosto 2012, n. 13.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento sviluppo economico – Servizio energia.